

Allegato al verbale Articolazione PISLL ex art.67 LR 40/2005 delle aziende USL Toscana del 25.11.2009

Domanda

La costituzione di una Associazione Temporanea d'Impresa tra più autonomi (per gestire, per esempio, un rifacimento di un tetto) è stata oggetto di vostra risposta scritta o se ritenete idonea tale forma giuridica per superare il problema sopra menzionato.

Risposta

Premesso che la normativa che regola il lavoro lo codifica mediante un'articolazione piuttosto estesa è possibile, in via approssimativa, ricondurre i rapporti di lavoro previsti alle seguenti tipologie:

- Rapporto tra soci, nelle sue molteplici accezioni, in cui i soci lavoratori sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori dipendenti, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti. Quest'ultima forma include ovviamente tutte le possibilità di lavoro a tempo determinato, ivi compresa ad esempio la possibilità per il titolare di un'impresa individuale di assumere dipendenti anche per la sola durata di un preciso appalto, e ricordando che il dipendente, qualora sia anche titolare di altra impresa individuale, non è tenuto alla cancellazione della stessa;
- Lavoro autonomo, sotto forma di impresa individuale senza dipendenti.

La definizione di A.T.I. come associazione temporanea di imprese non è prevista nella normativa attuale, tuttavia si può assimilare a tale fattispecie la tipologia indicata negli artt. 34 e 37 del DLgs. 163/06 (Codice dei contratti pubblici): tali articoli prevedono tra l'altro i raggruppamenti temporanei, anche orizzontali (riunione di imprese finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria), di imprenditori individuali, anche artigiani, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Si ritiene che, nel caso di Raggruppamento temporaneo di cui sopra, l'impresa mandataria sia da considerare come Impresa affidataria ai sensi dell'art. 89 comma 1 lett. i) del DLgs. 81/08 e quindi titolare degli obblighi di cui all'art. 97 del decreto stesso.

Pertanto, **la costituzione di un'A.T.I di imprese individuali senza dipendenti**, risulta legittima dal punto di vista formale, ma mantenendo di fatto l'individualità delle singole imprese (non costituisce infatti fusione in unica impresa) ripropone le problematiche di cui alla risposta al quesito 2 della circolare del 10 marzo 2009 (vedi allegato file pdf, risposta alla domanda 2).

Tali problematiche trovano invece una possibile soluzione, ad esempio attraverso:

- la possibilità di un imprenditore individuale senza dipendenti di assumere un altro imprenditore (senza dipendenti) a tempo determinato;
- la costituzione di una nuova società;

sempre che sia rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro applicabile alle imprese (per es. redazione del POS, nomina dell'RSPP, MC, etc), nonché le normative previdenziali ed assicurative